

REGOLAMENTO

RECANTE “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PREVISTI PER LE FUNZIONI TECNICHE DALL’ART. 113 DEL DLGS. N. 50 DEL 18/04/2016, COME AGGIORNATO, INTEGRATO E MODIFICATO DALLA LEGGE N. 55 DEL 14-06-2019, DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL D. L. N. 32 DEL 18/04/2019.”
Approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. _____ del _____

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all’utilizzo del fondo previsto dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (per come aggiornato, modificato e integrato dalla Legge n. 55 del 14 giugno 2019, di conversione, con modificazioni, del D. L. 18 aprile 2019, n. 32) di seguito “Codice”, nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L’attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all’amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente Regolamento.

Articolo 2

(Soggetti interessati)

1. Il presente Regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l’efficienza e l’efficacia del CO.R.A.P. con l’apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse dello stesso CO.R.A.P..
2. In particolare sono soggetti interessati al presente Regolamento:
 - a) il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all’art. 4 del presente Regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all’acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell’atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali



necessarie, nel rispetto del criterio della rotazione tra i dipendenti. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici e amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

Articolo 3

(Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente Regolamento.
2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove, invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori tecnici o amministrativi che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è qualificata nella misura del 70% dell'aliquota prevista per la funzione.

Articolo 4

(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) valutazione preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - d) esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) responsabile unico del procedimento;
 - f) direzione dei lavori;
 - g) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - h) direzione dell'esecuzione;
 - i) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
 - j) collaboratore tecnico-amministrativo.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

Articolo 5

(Individuazione dei soggetti coinvolti, costituzione del gruppo di lavoro e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti, nel rispetto della rotazione tra i dipendenti disponibili, dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del Commissario Straordinario/Direttore Generale (o dirigente/altro soggetto competente) tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.

2. Il Commissario Straordinario/Direttore Generale, sentito il R.U.P., individua, con apposito atto, i componenti di supporto al RUP, assicurando il principio della trasparenza e rotazione dei dipendenti idonei tenendo altresì conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali; al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
- c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi, favorendo comunque la crescita professionale di tutto il personale idoneo;
- d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano;
- e) dell'autonomia e del senso di responsabilità dimostrate nel portare a termine i compiti affidati;
- f) della capacità di collaborare con i colleghi al fine di uniformare atti e procedure.

3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il cronoprogramma delle attività.



4. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
5. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.
6. Le competenze del Responsabile del Procedimento e quelle delle figure professionali coinvolte nella direzione lavori, sicurezza e collaudo, sono quelle previste dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal Decreto n. 49/2019 e dal D. lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
7. Il CO.R.A.P. si assume l'onere relativo al costo della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati, oltre la copertura del rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'art. 132, c. 1, lettera e), del D. Lgs. 163/2016 e s.m.i., con le modalità previste dalla normativa vigente.
8. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del Responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
9. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
10. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
11. I dipendenti individuati sottoscrivono per accettazione l'atto d'incarico, dopo essere stati consultati dal Responsabile Unico del Procedimento e presa visione della natura dell'incarico stesso, della tempistica e delle modalità di esecuzione.

Articolo 6

(Modifiche alla composizione del gruppo di lavoro)

1. Il Commissario Straordinario/Direttore Generale può con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso

dirigente/responsabile del servizio verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati. Al Commissario Straordinario/Direttore Generale compete il controllo, la verifica e la responsabilità di ultima istanza per l'intera attività inerente ogni progetto di competenza consortile.

Articolo 7

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti, fino ad un massimo del 30%, ove applicabile, del numero di appalti/progetti previsti nel piano triennale delle opere, e comunque secondo norma di Legge.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente Regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti).

Articolo 8

(Funzioni articolate e singole)

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore dei Lavori e direttori operativi, etc.) compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richiesta per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Articolo 9

(Suddivisione in lotti)

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come 'funzionale' (art. 3, lett. qq del Codice) ovvero 'prestazionale' (art. 3, lett. ggggg del Codice).

Articolo 10

(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 1, il CO.R.A.P.:
 - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare e annualmente gli Uffici competenti del CO.R.A.P. comunicano alle OO.SS. l'elenco dei dipendenti che hanno avuto accesso alla formazione professionale in materie attinenti al D.lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 11

(Costituzione del fondo)

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente Regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché il contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione, da riconoscere per le attività indicate per Legge.
3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 14, tra i soggetti di cui all'articolo 2;

b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:

- all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
- ai corsi di formazione comunque denominati purché di materia attinente;

4. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 5.548.000	2%
oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000	1,6%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,4%
oltre euro 25.000.000	1,0%

TABELLA B) - SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 500.000,00	2%
oltre euro 500.000,00: - per la parte fino a euro 500.000,00	2% 1,5%



- per la parte oltre euro 500.000,00	
--------------------------------------	--

6. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.

7. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

8. La misura del fondo può essere maggiorata fino ad un massimo del 20% rispetto a quella relativa alla corrispondente classe di importo nei seguenti casi:

- lavori di importo superiore a euro 15.000.000,00 caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche;
- servizi e forniture di importo superiore a euro 500.000,00 caratterizzate da: interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

9. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

Articolo 12

(Criteri di ripartizione del fondo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di prestazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a) il Responsabile della programmazione;
- b) il Responsabile del procedimento;
- c) il Verificatore della progettazione;
- d) il Direttore dell'esecuzione;
- e) il Direttore dei Lavori e gli incaricati dell'ufficio della Direzione Lavori;
- f) il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
- g) il personale incaricato delle operazioni di Collaudo Statico, Tecnico-amministrativo o della certificazione di Regolare Esecuzione;
- h) i Collaboratori tecnici (ivi compresi anche quelli a supporto del RUP e altre figure);
- i) i Collaboratori amministrativi (ivi compresi anche quelli a supporto del RUP e altre figure);

4. La definizione della percentuale da assegnare per le diverse fasi alle figure professionali coinvolte è stabilita, con atto motivato, o dal Responsabile Unico del Procedimento o, se persona diversa, dal Dirigente secondo le percentuali indicate nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

5. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è attribuita secondo le seguenti tabelle:

PER LAVORI:

FUNZIONE AFFIDATA	FASE PROGRAMMAZIONE	FASE VERIFICA	FASE AFFIDAMENTO	FASE ESECUZIONE	TOTALE
Responsabile della programmazione	2.00%				2.00%
Responsabile del procedimento		4.00%	6.00%	10.00%	20.00%
Verificatore progettazione		5.00%			5.00%
Direzione Lavori - Direttore Lavori				20.00%	20.00%
- Direttore Operativo				7.00%	7.00%
- Ispettore Cantiere				3.00%	3.00%
Coordinamento Sicurezza in Esecuzione				5.00%	5.00%
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione				8.00%	8.00%
Collaboratori tecnici	1.50%	1.50%	1.50%	10.50%	15.00%
Collaboratori amministrativi	1.50%	1.50%	1.50%	10.50%	15.00%
TOTALI	5.00%	12.00%	9.00%	74.00%	100.00%

PER SERVIZI/FORNITURE

FUNZIONE AFFIDATA	FASE PROGRAMMAZIONE	FASE AFFIDAMENTO	FASE ESECUZIONE	TOTALE
Responsabile della programmazione	2.00%			2.00%
Responsabile del procedimento		10.00%	18.00%	28.00%
Direttore dell'esecuzione			30.00%	30.00%
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione			10.00%	10.00%
Collaboratori tecnici	1.00%	4.00%	10.00%	15.00%
Collaboratori amministrativi	1.00%	4.00%	10.00%	15.00%
TOTALI	4.00%	18.00%	78.00%	100.00%

Articolo 13

(Correlazione tra incentivi e retribuzione accessoria)

1. In relazione all'ammontare degli incentivi attribuiti ai sensi del presente Regolamento, sono operate le seguenti riduzioni sul premio di produttività spettante ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1:

Incentivo professionale	Riduzione del premio di risultato
Fino a 4.000,00 euro per anno	Nessuna riduzione
Da Euro 4.001,00 ad Euro 12.000,00 per anno	Riduzione del 50%
Oltre i 12.000,00 per anno	Riduzione del 90%

2. Le eventuali economie risultanti dalla correlazione tra incentivi e retribuzione accessoria, saranno ridistribuite tra tutti i dipendenti che hanno diritto nell'anno di riferimento al premio di produttività.

Articolo 14

(Erogazione delle somme)

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente o altro soggetto preposto al servizio competente alla realizzazione del lavoro o

all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente Regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

3. L'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.

4. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.

5. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.

6. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 6 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati, ai sensi dell'articolo 132, lett. e) del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

7. Nei casi di cui ai commi 6 e 7, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente/Responsabile del servizio preposto al servizio contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 113 incrementando la quota del fondo di cui all'art. 113, comma 3, lett. B.

8. La liquidazione degli incentivi avverrà mediante apposito atto, anche interno, disposto dal Commissario Straordinario/Direttore Generale

9. E' possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate per il RUP ed i collaboratori amministrativi nella misura massima del 50%.

10. Durante la realizzazione è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività di Direzione lavori già effettuate e formalmente approvate e nella misura in cui ci sia la disponibilità finanziaria per il CO.R.A.P.. È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate a mezzo di Stati di avanzamento lavori (SAL).

11. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie del CO.R.A.P., l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa del CO.R.A.P., delle somme occorrenti.

12. Gli incentivi di cui al presente Regolamento non saranno erogati nel caso in cui il progetto non ottenga il finanziamento richiesto, non sia approvato dall'Ente erogatore o non determini l'avvio del procedimento di appalto.

Articolo 15

(Penali)

1. L'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza.

2. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., al responsabile del procedimento nonché ai verificatori del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.

3. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei precedenti commi, che comportino un aumento dei tempi e/o dei costi, senza che siano addotte idonee motivazioni al riguardo, è prevista una riduzione delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione.

4. Il RUP certifica in una specifica relazione il rispetto dei termini di esecuzione delle opere in termini temporali ed economici nonché l'apporto individuale di ciascun componente il gruppo di lavoro.

5. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale non superiore al 30%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.

6. Il RUP, previa propria esclusiva valutazione sulla dinamica dei tempi in funzione delle attività progettuali, dovrà procedere alla riassegnazione dell'incarico ad altro dipendente.

7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 113, incrementando la quota del fondo di cui all'art. 113, comma 3, lett. B.

8. Non è prevista l'applicazione della penale laddove il dipendente/gruppo di lavoro dimostrino che il ritardo o l'errore è determinato da cause oggettive a lui/loro non imputabili, debitamente attestato dal RUP con un apposito e motivato provvedimento.

9. Il RUP che violi gli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente oppure che non svolga con la dovuta diligenza i compiti assegnati, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto per l'intervento cui il suo incarico si riferisce ed è altresì responsabile degli eventuali danni erariali derivanti all'Ente a causa della sua condotta, fatta in ogni caso salva l'eventuale responsabilità disciplinare prevista dalle vigenti norme e dal codice disciplinare vigente. La contestazione relativa all'inadempienze rilevate sarà disposta dal Dirigente, se persona diversa dal RUP, competente alla realizzazione del progetto o, nel caso in cui il RUP sia il Dirigente, dal Commissario Straordinario/Direttore Generale.

10. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

Articolo 16

(Campo di applicazione e Disposizioni transitorie)

1. Il presente Regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito siano stati pubblicati o trasmessi successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.

2. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni ed alle modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.

3. Nell'ambito della ripartizione del fondo, gli incentivi da erogare per le attività realizzate prima dell'entrata in vigore della Legge n. 55 del 14 giugno 2019, di

conversione, con modificazioni, del D. L. 18 aprile 2019, n. 32, restano assoggettati alla previgente disciplina, per quanto applicabile, e vengono ripartiti secondo i seguenti criteri e tra le seguenti figure:

PER I LAVORI:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il tecnico che in qualità di incaricato formale dell'incarico di verificatore e in possesso dei requisiti previsti dal codice assume la responsabilità professionale dell'attività di verifica del progetto firmando i relativi documenti;
- c) il tecnico o i tecnici che in qualità di direttore dei lavori ed eventuali direttori operativi incaricati dell'ufficio della direzione lavori, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, assumono la responsabilità professionale della direzione lavori firmando i relativi documenti ed elaborati
- d) il tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- e) i collaboratori tecnici che redigono (su disposizione dei tecnici incaricati di cui alle lettere a, b, c, d, e) elaborati di tipo descrittivo facenti parte della verifica e validazione, della direzione lavori, o del collaudo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- f) il personale amministrativo e/o tecnico intesi come altri collaboratori che, pur non firmando alcun documento, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione dei verbali di verifica, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, al collaudo.

PER LE FORNITURE E I SERVIZI:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il tecnico o i tecnici che in qualità di direttore dell'esecuzione del contratto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, assumono la responsabilità professionale della direzione lavori firmando i relativi documenti ed elaborati
- c) il tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;

- d) i collaboratori tecnici che redigono (su disposizione dei tecnici incaricati di cui alle lettere a, b, c, d, e) elaborati di tipo descrittivo facenti parte della verifica e validazione, della direzione lavori o del collaudo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- e) il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione dei verbali di verifica, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, al collaudo;
- f) il personale dell'ufficio dell'accordo consortile qualora intervenga quale centrale di committenza.

4. Le quote parte del predetto fondo corrispondenti a prestazioni non eseguite, non correttamente accertate, decurtate per penalità o affidate all'esterno, vanno ad incrementare la quota di fondo destinata all'innovazione di cui all'art. 113 comma 2 del D.lgs. 50/2016.

5. Il conferimento degli incarichi interni deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di tecnici e/o amministrativi del servizio, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.

6. Gli importi derivanti dall'applicazione del presente articolo e spettanti al personale del Settore o Settori che svolge le funzioni cui al comma 1 dell'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 sono ripartite tra i diversi dipendenti coinvolti sulla base all'effettivo apporto individuale e secondo quanto pianificato con il conferimento dell'incarico.

7. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle effettive responsabilità, assunte è così fissato:

PER I LAVORI:

	Titolare dell'incarico
Responsabile Unico del Procedimento / Responsabile dei lavori	20%
Vari Collaboratori	15%
Collaboratori D.L.	15%
Direzione dei Lavori	35%
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori	10%
Collaudo / Certificato Reg. Esecuzione	5%
Totale	100%

PER I SERVIZI:

	Titolare dell'incarico
Responsabile Unico del Procedimento	30%
Vari Collaboratori	30%
Direzione dell'esecuzione del contratto	30%
Collaudo / Certificato Reg. Esecuzione	10%
Totale	100%

8. Qualora il RUP o un altro dipendente assuma più ruoli, fra quelli evidenziati nella precedenti tabelle, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.

Articolo 17

(Violazione degli obblighi di legge o di Regolamento)

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 18

(Norme di rinvio, entrata in vigore e abrogazioni)

1. Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento si applicano, per le parti di competenza, le disposizioni dettate in materia dal D. lgs. n. 50/2016, per come aggiornato, integrato e modificato dalla L. n. 55 del 14 giugno 2019, di conversione, con modificazioni, del D. L. 18 aprile 2019, n. 32.
2. Le norme contenute nel presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento si applica la normativa sovraordinata.
3. Il presente Regolamento si applica a decorrere dalla data di approvazione.
4. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, ogni atto regolamentare precedente in materia è da considerarsi abrogato.

Carrolli

Di Nunzio

Carla d'Amico

Di Nunzio